



Comune di Casole d'Elsa  
Provincia di Siena

# **REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 173 del 23 Dicembre 2009

Ultima modifica: Delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 10 Settembre 2014

# **REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE**

## TITOLO I

### Principi generali

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di frazione o di quartiere del Comune di Casole d'Elsa.

## TITOLO II

### Organi: costituzione e funzionamento

#### **Art. 2 – Organi di partecipazione della frazione e del quartiere**

Il Comune di Casole, al fine di conservare e far crescere la presenza di queste comunità, promuove la costituzione di organi rappresentativi delle stesse per la partecipazione all'amministrazione del Comune denominati consigli di frazione e di quartiere. Per le finalità di cui al comma precedente sono istituiti i Consigli di Frazione o di quartiere. Ciascun consiglio di frazione e di quartiere è presieduto dal Presidente eletto in seno a ciascun consiglio nel corso della prima seduta.

#### **Art. 3 – Composizione**

I consigli di frazione e di quartiere sono costituiti da un numero di consiglieri che varia da 5 a 7. Il numero dei componenti sarà individuato dall'atto consiliare di individuazione dello stesso, con oggettivo riferimento al numero dei cittadini residenti all'interno di ogni entità territoriale.

#### **Art. 4 – Attribuzioni**

I consigli di frazione e di quartiere esercitano, nell'interesse della comunità di riferimento e nel rispetto del proprio ambito territoriale, funzioni consultive, propositive, conoscitive e d'iniziativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Esercitano, altresì, funzioni di verifica dell'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni e/o quartieri ed attuano iniziative di promozione e crescita della partecipazione ricercando, autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

#### **Art. 5 – Funzioni propositive e consultive**

L'Amministrazione Comunale nelle materie di seguito elencate:

1. Statuto Comunale
2. Bilancio di previsione
3. Conto consuntivo
4. Strumenti di pianificazione urbanistica e piani attuativi riguardanti il territorio di competenza
5. Programma triennale delle opere pubbliche
6. Progetto di opere pubbliche riguardanti il quartiere e la frazione
7. modalità di gestione dei servizi
8. Promozione e sostegno delle libere forme associative presenti sul territorio di competenza
9. Costituzione, partecipazione e recesso da forme associative quando la scelta dell'Amministrazione sia destinata ad avere ricadute rilevanti sul territorio della frazione o del quartiere.
10. ogni altra materia previa comunicazione al Consiglio Comunale richiede o raccoglie proposte non vincolanti ai consigli di frazione o di quartiere, mediante convocazione di apposite assemblee in forma singola o collegiale.

Delle proposte rese verrà tenuto conto in sede di predisposizione degli atti conseguenti e saranno rese note, in estratto, pubblicandole sul sito web del comune di Casole d'Elsa. Una volta concluso l'iter relativo alla approvazione degli atti, l'Amministrazione Comunale relazionerà ai consigli di frazione o di quartiere in merito alle scelte prese ed alle priorità assegnate.

Delle proposte rese deve essere dato atto nel provvedimento conclusivo.

#### **Art. 6 – Funzioni conoscitive e d'iniziativa**

Il Presidente ed il Consiglio di frazione e di quartiere, possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 7 - Funzioni di verifica**

Nelle materie di cui all'art. 5, il Consiglio di frazione e di quartiere svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.

#### **Art. 8 - Consultazione dei cittadini**

Il Consiglio di frazione e di quartiere può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

#### **Art. 9 – Requisiti per la candidatura**

I consigli di frazione e di quartiere durano sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale. Ogni cittadino italiano che abbia compiuto i 16 anni d'età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, residente nella frazione ed ogni cittadino straniero, che, regolarmente soggiornante in Italia, abbia il medesimo requisito dell'età e risieda nella frazione può essere candidato alla carica di consigliere di frazione o di quartiere. Non possono ricoprire la carica di consigliere di frazione o di quartiere coloro che ricadono in una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del d. lgs. 267/2000.

Non possono, in ogni caso, essere eletti consiglieri di frazione o di quartiere:

- i Deputati e i Senatori;
- i Consiglieri regionali e provinciali;
- i Consiglieri e gli Assessori comunali di Casole;

Per lo svolgimento della funzione di consigliere di frazione o di quartiere non prevista alcuna indennità. La prima seduta del Consiglio di frazione o di quartiere convocata è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

#### **Art. 10 – Garanzia della pari opportunità**

Nella formazione delle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

#### **Art. 11 – Presentazione delle candidature**

L'elezione dei Consigli di frazione e di quartiere avviene entro 180 giorni successivi all'elezione del Consiglio Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento.

1. Entro la fine dell'anno solare di nomina della Giunta Comunale il Sindaco indirà una assemblea pubblica in ciascun quartiere che si svolgerà trascorsi almeno cinque giorni dalla indizione; essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. Alla convocazione dovrà essere data pubblicità mediante diffusione dell'avviso di convocazione nei luoghi pubblici di tutto il territorio interessato oltre alla pubblicazione sul sito web del comune di Casole d'Elsa.
3. Della convocazione sarà data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Sindaco indirà l'assemblea pubblica in ciascun quartiere entro l'anno solare di entrata in vigore del presente regolamento e con le stesse modalità sopra stabilite.
5. In detta assemblea verranno formati gli elenchi dei candidati ai consigli di quartiere.
6. Il Sindaco con proprio provvedimento, stabilisce il giorno e l'orario dell'adunanza per lo svolgimento delle votazioni, che dovrà avere una durata di almeno otto ore.

### **Art. 12 – Elezione**

1. L'Adunanza in cui si procederà alla votazione degli iscritti nell'elenco dei candidati sarà convocata con la stessa pubblicità e modalità stabilite nell'articolo precedente.
2. Essa è presieduta dal Segretario Comunale o suo delegato.
3. Prima della votazione gli elettori dovranno apporre la propria firma in appositi elenchi in cui saranno tutti coloro i quali posseggono i requisiti per essere eletti consiglieri di quartiere e sono residenti nel quartiere.
4. Il voto verrà espresso su una apposita scheda predisposta dagli uffici comunali, contenente l'indicazione dei candidati in ordine alfabetico, mediante apposizione di una croce nel quadro corrispondente al nome. Per la validità del voto requisito essenziale sarà costituito dalla evidenza della effettiva volontà di designazione del candidato.
5. Ciascuno dei votanti potrà esprimere una sola preferenza.
6. Alle operazioni di voto assisteranno due consiglieri comunali, di cui uno con funzioni di verbalizzante, in rappresentanza di maggioranza e opposizione.
7. Le schede di votazione saranno inserite in apposita urna chiusa e si provvederà al loro spoglio e assegnazione alla fine dell'assemblea da parte di una Commissione costituita dal Segretario Comunale o suo delegato come Presidente e dai consiglieri incaricati di assistere alle operazioni di voto, di cui uno con funzioni di verbalizzante.
8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
9. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
10. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano per età.
11. Per la validità delle elezioni dovranno votare almeno il 20% (venti per cento) degli elettori del quartiere.

I Consiglieri di frazione e di quartiere entrano in carica alla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto dell'elezione.

Entro 3 giorni dall'inizio della pubblicazione, copia del verbale è notificata, tramite la Segreteria generale, al Responsabile preposto. Entro lo stesso termine e con lo stesso tramite il Sindaco notifica l'atto agli eletti

### **Art. 13 – Presidente: elezione e prerogative**

Durante la prima seduta presieduta dal Sindaco, il Consiglio di frazione e di quartiere elegge nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati espressi in forma palese, il Presidente del Consiglio di frazione o di quartiere ed il Vice Presidente. Il Presidente entra in carica al momento dell'elezione e cessa dalla carica al momento della proclamazione o della nomina dei nuovi consiglieri da parte del Sindaco, per dimissioni, morte o revoca espressa votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Presidente rappresenta il Consiglio di frazione e di quartiere, riferisce al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed ai singoli assessori sui problemi e sui bisogni espressi dalla frazione e dal quartiere, è invitato permanente alle sedute pubbliche del Consiglio comunale. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del consiglio, cura la trasmissione dei relativi verbali all'Amministrazione Comunale. In assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze.

#### **Art. 14 – Segretario e prerogative**

Durante la prima seduta il Consiglio di frazione o di quartiere incarica tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, il Segretario che provvede alla redazione dei verbali delle sedute che sottoscrive insieme al Presidente.

#### **Art. 15 – Funzionamento**

Le sedute dei Consigli di frazione o di quartiere sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 giorni dalla data della riunione. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno. Della convocazione viene data pubblicità sul sito internet del comune.

Le riunioni del consiglio di frazione o di quartiere sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio ogni volta che lo richieda un terzo dei componenti e, comunque, almeno due volte l'anno.

#### **Art. 16 - Diritto all'informazione**

I Presidenti del Consiglio di frazione e di quartiere hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sull'accesso agli atti amministrativi.

#### **Art. 17 - Sede del Consiglio di frazione e di quartiere**

I Consigli di frazione e di quartiere hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale. Le sedi, oltre alle riunioni dei Consigli di frazione e di quartiere, possono essere utilizzate per la convocazione di pubbliche assemblee della cittadinanza della frazione e del quartiere. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione e di quartiere non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi siano locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvede a reperire locali di idonea capienza.